

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

61.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIO TASSONE

INDI

DEL PRESIDENTE ALFREDO BIONDI

## INDICE

	PAG.
<b>Missioni:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	473
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente riorganizzazione degli Uffici centrali del Ministero della difesa ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (2941) . . . . .	473
PRESIDENTE . . . . .	473, 479
CERQUETTI ENEA . . . . .	478
CICCARDINI BARTOLOMEO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	479
STEGAGNINI BRUNO . . . . .	478

## Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Cavaliere è in missione per incarico del suo ufficio.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente riorganizzazione degli Uffici centrali del Ministero della difesa (Approvato dal Senato) (2941).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente riorganizzazione degli Uffici centrali del Ministero della difesa », già approvato dal Senato nella seduta del 4 novembre 1981.

Proseguiamo la discussione del disegno di legge.

**La seduta comincia alle 9.**

FRANCESCA LODOLINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1982

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 1.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è sostituito dal seguente:

« L'organizzazione centrale del Ministero della difesa è la seguente:

Gabinetto del Ministro;

Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Ufficio del Segretario generale.

*Uffici centrali:*

Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione;

Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari;

Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica;

Ufficio centrale per gli allestimenti militari;

Ufficio centrale per le ispezioni amministrative.

*Direzioni generali:*

Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito;

Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito;

Direzione generale per il personale militare della Marina;

Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica;

Direzione generale per gli impiegati civili;

Direzione generale per gli operai;

Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazio-

ne, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari;

Direzione generale degli armamenti terrestri;

Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali;

Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali;

Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni;

Direzione generale di commissariato;

Direzione generale dei lavori del genio militare e del demanio;

Direzione generale della sanità militare;

Direzione generale delle pensioni;

Direzione generale delle provvidenze per il personale;

Direzione generale del contenzioso;

Direzione generale dei servizi generali ».

(È approvato).

## ART. 2.

L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è sostituito dal seguente:

« La Direzione generale degli armamenti terrestri soprintende:

alle seguenti attività pertinenti alle armi, alle munizioni, ai materiali d'artiglieria, ai sistemi missilistici mobili campali, ai mezzi di combattimento cingolati, ruotati ed anfibi, agli autotoveicoli, ai combustibili e lubrificanti per autotrazione, ai materiali mobili campali del genio e delle trasmissioni, ai materiali per la difesa nucleare, biologica, chimica:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, trasformazione, approvvigionamento, distribuzione e conservazione;

## VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1982

manutenzione, riparazione, revisione, recupero, alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica;

alle attività di cui sopra per quanto concerne le apparecchiature e gli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma terrestri;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico specializzato militare e civile per unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

(È approvato).

## ART. 3.

L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è sostituito dal seguente:

« La Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali soprintende:

alle seguenti attività pertinenti ai mezzi navali:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, trasformazione, approvvigionamento, distribuzione e conservazione;

raddobbo, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica;

alle attività di cui sopra per quanto concerne le armi, le munizioni, gli armamenti, le apparecchiature e gli equipaggiamenti formanti parte integrante ed in-

scindibile dei complessi d'arma navali nonché per quanto concerne i mezzi, le apparecchiature, i materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi ed i combustibili e lubrificanti per la propulsione navale;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

(È approvato).

## ART. 4.

L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è sostituito dal seguente:

« La Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali soprintende:

alle seguenti attività pertinenti ai mezzi vettori aerei e spaziali:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica;

alle attività di cui sopra per quanto concerne le armi, le munizioni, gli armamenti, le apparecchiature e gli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, i combustibili e lubrificanti per la propulsione aerea, nonché i materiali di aviolancio;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

(È approvato).

#### ART. 5.

L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è abrogato.

(È approvato).

#### ART. 6.

L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è sostituito dal seguente:

« La Direzione generale di commissariato soprintende:

alle seguenti attività pertinenti ai veri, al vestiario, ai materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi, ai combustibili per cucina, bagni e riscaldamento, nonché ad altri materiali di uso ordinario determinati con decreto del Ministro:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipen-

denti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

(È approvato).

#### ART. 7.

L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è sostituito dal seguente:

« La Direzione generale dei lavori del genio militare e del demanio soprintende:

alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture di ogni tipo (ordinarie e speciali);

all'approvvigionamento ed installazione di strutture prefabbricate e di apparecchiature ed impianti facenti parte integrante delle infrastrutture e permanentemente destinate al loro servizio;

alla trattazione delle materie relative all'acquisizione, all'utilizzazione, alla amministrazione e alla dismissione dei beni demaniali militari, fatte salve, in ogni caso, le attribuzioni demandate dalle leggi o dai regolamenti vigenti al Ministero delle finanze;

alla trattazione di ogni questione attinente alle servitù ed ai vincoli di varia natura connessi a proprietà demaniali militari;

alla definizione di liquidazioni per danni a proprietà private;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e

per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate nel precedente comma, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

(E approvato).

#### ART. 8.

Alla costituzione della Direzione generale degli armamenti terrestri, nonché per l'esecuzione delle altre norme previste nei precedenti articoli, si provvede con decreti del Ministro della difesa, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(E approvato).

Il relatore, onorevole Alberini, d'intesa con i rappresentanti dei gruppi, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

#### ART. 8-bis.

Le commesse di armi e mezzi ad uso militare e gli approvvigionamenti per la difesa vengono realizzati dalle direzioni generali tecniche con le seguenti norme aggiuntive:

a) le direzioni generali tecniche sono autorizzate ad applicare le norme di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1 anche per le lavorazioni e gli approvvigionamenti industriali nonché per i relativi servizi e prestazioni di manutenzione, di ricerca e di sviluppo, purché le attività si svolgano sul territorio nazionale o facciano capo a consorzi internazionali costituiti per le esigenze della difesa, e, soltanto, qualora la scelta di queste procedure venga giudicata vantaggiosa per l'Amministrazione.

Il Ministro della difesa emana con apposito decreto le opportune direttive;

b) le direzioni generali tecniche svolgono l'attività contrattuale relativa al rinnovamento e all'ammodernamento dei mezzi e dei beni della difesa sulla base di programmi predeterminati con legge, oppure sui quali il Ministro abbia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'attività contrattuale relativa alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) ed al reintegro dei mezzi e dei beni della difesa deve essere invece comunicata alle competenti Commissioni parlamentari per programmi annuali di massima, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli del bilancio della difesa;

c) le norme di cui all'articolo 70 della legge 23 aprile 1981, n. 164 si applicano anche ai successivi esercizi;

d) al Segretario generale della difesa quale direttore nazionale degli armamenti — nel quadro dei compiti istituzionali assegnatigli — risale in particolare la responsabilità di:

coordinare e controllare le attività di competenza delle direzioni generali nel campo degli approvvigionamenti;

seguire l'attuazione dei programmi impostati dagli Stati maggiori, con particolare riguardo a quelli che comportino spese all'estero ed ai problemi connessi con le compensazioni industriali e le partecipazioni nazionali;

valutarne i riflessi di ordine finanziario, tecnico, industriale e sociale;

individuare, di conseguenza, le azioni correttive e le eventuali modifiche delle priorità nella realizzazione dei programmi, da proporre nelle sedi competenti;

e) le norme contenute nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono applicabili ai colonnelli e agli ufficiali generali delle forze armate e degli altri corpi armati dello Stato, titolari di organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, ma soltanto per il tempo di svolgimento di tali funzioni.

BRUNO STEGAGNINI. Desidero manifestare le mie perplessità relativamente al punto *d*) dell'articolo aggiuntivo, laddove si prevede una serie di responsabilità al Segretario Generale della difesa quale direttore nazionale degli armamenti. Cioè di fatto con questa dizione stabiliamo per legge che per ora e per l'avvenire la carica di direttore nazionale degli armamenti debba essere rivestita dal Segretario Generale della difesa, il che è in contrasto con le linee di tendenza e gli orientamenti più volte espressi dal gruppo della democrazia cristiana e da altri gruppi, cioè che il direttore nazionale degli armamenti possa anche non essere un militare, ma un esperto in altri settori. Sono pertanto del parere di stralciare il punto *d*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
ALFREDO BIONDI

BRUNO STEGAGNINI. Debbo dire che nutro serie perplessità sulla formulazione di una parte di tale articolo aggiuntivo, che contrasta con gli orientamenti espressi in numerose sedi politiche e parlamentari e che non risponde a requisiti funzionali. Mi riferisco in particolare al Segretario generale della difesa che, quale direttore nazionale degli armamenti, viene ad assumere con legge funzioni che sono prettamente politiche. A mio parere vi sono contrasti tra la funzione di amministrazione e le scelte di politica gestionale che debbono rimanere distinte nell'ambito di una stessa amministrazione.

Per questo motivo propongo un breve rinvio della seduta allo scopo di acquisire ulteriori elementi di valutazione per un attento e approfondito esame della questione.

ENEA CERQUETTI. Desidero fare una premessa. Noi comunisti avevamo subordinato il nostro assenso alla sede legislativa per questo provvedimento ad una seria discussione su un emendamento molto più lungo di quello presentato dal relatore che, a suo tempo, avevamo formulato.

Quel nostro emendamento è stato sfrondato ed in alcune parti fondamentali è stato edulcorato ed infine è stato ripresentato dal relatore nella formulazione di cui abbiamo testé preso conoscenza. Ora si chiede il rinvio, e si chiede anche la modificazione di un punto che noi non ritenevamo fondamentale ma che pur tuttavia è molto importante: quello della configurazione della carica di direttore nazionale degli armamenti, che attualmente è affidata al segretario generale della difesa.

Per quanto riguarda le obiezioni mosse poc'anzi dall'onorevole Stegagnini, desidero sottolineare che non avremmo nulla in contrario ad entrare nel merito di una modificazione di un comma di un nuovo articolo di legge se l'entrata nel merito fosse fondata. Ma, onorevole Stegagnini, quello che lei dice prescinde dal fatto che il segretario generale della difesa oggi è direttore nazionale degli armamenti sulla base di un decreto e che si tratta di legittimare questo aspetto. Quello che lei dice non ha riferimento con il contenuto di quel comma perché in quel comma è chiarissimo che le decisioni operative su che cosa si debba comprare vengono prese dagli stati maggiori. E la configurazione sta scritta: è una più dettagliata descrizione della configurazione della carica di segretario generale della difesa che già oggi è scritta in un decreto delegato sulla base della ristrutturazione del 1965. Il testo che abbiamo di fronte precisa meglio i limiti della carica di segretario generale della difesa per rendere più plausibile il decreto che affidava a quest'ultimo l'incarico di direttore nazionale degli armamenti. Pertanto, se si vuole sostenere che non bisogna ipotecare il futuro e cancellare il termine di segretario generale della difesa come direttore nazionale degli armamenti, si potrebbe non fare un « braccio di ferro » purché la carica di segretario generale della difesa risulti meglio determinata per questo tipo di responsabilità.

Desidero a questo punto sottolineare che il destino di questo articolo aggiuntivo era stato impostato da noi in modo

tale che, per un accordo esplicito con la maggioranza, avremmo rinunciato ad una quantità di richieste che erano elencate nel nostro emendamento. Mi rendo conto che vi può essere, sotto, un problema di carattere generale. In linea di principio, si può anche eliminare per non perdere ancora del tempo.

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Potrei cogliere l'occasione di quanto è avvenuto stamattina per ritornare su di un argomento che mi è caro: quello della partecipazione del Governo alla formulazione degli emendamenti ed agli accordi che talvolta vengono presi con degli esponenti dell'amministrazione della difesa senza che il Governo ne sia al corrente. Ma non desidero farne una questione questa mattina poiché mi sembra che il problema sia un altro.

Ho esaminato soltanto poco fa l'emendamento e mi sono fatto spiegare l'iter, la sostanza politica dell'accordo raggiunto sia dal relatore, sia dai presentatori degli emendamenti, sia dai capigruppo della maggioranza, per saggiare il contenuto politico di tali proposte di modifica.

Mantengo l'opinione che l'ultimo comma, il più semplice, sia abbastanza difforme dal tema sul quale stiamo legiferando e che, pertanto, sarebbe meglio contenuto in un'altra legge all'uopo predisposta e più omogenea.

Faccio presente anche che al punto d) vi è certamente la questione posta dall'onorevole Stegagnini, ma che non sta al Governo di sottolinearla dato che vi è una scelta politica in questo momento nel senso di far convergere sulla stessa persona la carica di segretario generale della difesa e quella di direttore nazionale degli armamenti.

Pertanto il Governo non può dichiararsi pregiudizialmente contrario a que-

sta scelta. Forse è da valutare l'opportunità che essa venga definita in sede legislativa una volta per sempre, o che venga, invece, lasciata alla discrezionalità dell'amministrazione affinché questa carica possa essere eventualmente anche sdoppiata.

In ogni caso desidero far osservare all'onorevole Stegagnini che se si attua la separazione delle due funzioni deve essere in qualche modo stabilito ciò che spetta al segretario generale della difesa e ciò che spetta al direttore nazionale degli armamenti poiché mi sembra che questa funzione attenga più ad una delle due cariche che non ad entrambe.

Se, dunque, si vuole cogliere l'occasione per stabilire anche l'unificazione delle due cariche bisogna stabilire quali sono i compiti propri dell'una e dell'altra carica. Ma su questo mi rimetto alla decisione della Commissione.

Permane la mia perplessità sulle due parti che riguardano i controlli: vorrei approfondire il significato dell'applicazione di queste norme non meglio identificate sulla materia di cui stiamo discutendo.

Su questi punti chiedo di avere a disposizione un certo periodo di tempo per il loro approfondimento e per poter esprimere su di essi un parere definitivo. Mi dichiaro, pertanto, favorevole alla proposta del deputato Stegagnini.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9,40.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO